



# COMUNE DI CAMPOFIORITO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

UFFICIO DEL SINDACO

**ORDINANZA n° 29 DEL 02/08/2017**

Oggetto: Divieto assoluto di vendita di bevande conservate in contenitori di vetro durante lo svolgimento della manifestazione "*FESTA DELLA FAVA*" programmata per sabato 5 agosto 2017.

## IL SINDACO

**Premesso** che sabato 5 Agosto p.v., come da tradizione, nel Comune di Campofiorito si svolgerà la manifestazione "*FESTA DELLA FAVA*" che, notoriamente, richiama un ingente afflusso di persone sia residenti che, in special modo, dei Comuni limitrofi e non solo;

**Considerato** che una percentuale molto elevata dei partecipanti sarà costituita da soggetti giovani che, notoriamente, consumano una elevata quantità di bevande durante le serate estive;

**Considerato**, altresì, che in ogni caso, non è possibile perdere di vista le dirimenti esigenze di ordine pubblico che presidiano i basilari principi della civile convivenza nonché dell'igiene e del decoro pubblici;

**Ritenuto** di dover porre riparo alle eventuali problematiche derivate dalla possibile rottura e/o conferimento incontrollato di contenitori di bevande in vetro (fonte di degrado e di pericolo per l'incolumità delle persone);

**Ritenuto** pertanto, per ragioni di ordine e sicurezza pubblica dover introdurre il divieto assoluto di vendita delle bevande analcoliche, alcoliche e superalcoliche, contenute all'interno di bottiglie e bicchieri di vetro;

**Visti**:

- Il D.lgs. 267/2000 e s.m.i.; - Il D.M. 5 agosto 2008;
- La L. n. 689/81 e successive modificazioni; - Il D.lgs. n. 114/98 e s.m.i.;
- Lo Statuto dell'Ente;

## ORDINA

per le motivazioni illustrate in premessa, ai titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché a chiunque pratici il commercio itinerante di pari oggetto, dalle ore 18:00 di sabato 5 agosto p.v. e fino alle ore 07:00 del giorno successivo, di somministrare e vendere bevande di qualsiasi specie in contenitori di vetro;

## DISPONE

- che gli eventuali trasgressori siano sanzionati con le modalità di cui all'art. 7-bis, comma 1-bis, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a mente del quale alla violazione delle Ordinanze del Sindaco si commina una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro;
- che copia della presente venga notificata all' Ufficio di Polizia Municipale, ai titolari degli esercizi commerciali di questo Comune che somministrano bevande, nonché inviata alla locale Stazione dei Carabinieri di Campofiorito, per i controlli di competenza e la verifica dell'esecuzione del presente atto;
- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione sul sito internet del Comune Campofiorito nonché tramite affissione nei punti di maggiore affluenza del Paese.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 (sessanta) giorni e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL SINDACO  
Giuseppe Oddo

